

## **Concordato dell'11 febbraio 1929 fra Italia e Santa Sede**

### **Patti Lateranensi**

**D**enominazione sotto cui è noto il trattato stipulato (11. 2. 1929) tra il governo italiano e la Santa Sede.

L'annessione al Regno d'Italia dei territori appartenenti allo Stato Pontificio, culminata nella presa di Roma

(20. 9. 1870), aveva aperto un lungo periodo di dissidio tra il papato e il governo italiano.

All'indomani dell'occupazione di Roma lo Stato volle regolare i rapporti con la Chiesa per mezzo della cosiddetta legge delle guarentigie (13. 5. 1871), con la quale si assicurava al pontefice il libero esercizio delle sue funzioni di capo della Chiesa cattolica, riconoscendogli prerogative sovrane, tra le quali il diritto di legazione attiva e passiva, e assegnandogli una cospicua dotazione annua.

La legge delle guarentigie costituiva tuttavia un atto unilaterale del governo italiano, e papa Pio IX rifiutò di accettarla, non riconoscendo la situazione di fatto creatasi dopo l'occupazione della capitale da parte delle truppe italiane.

Si aprì così, tra Chiesa e Stato, un periodo di forti tensioni, che avrebbe largamente influenzato la vita politica del Regno d'Italia, creando una difficile situazione nazionale e internazionale. Agli atteggiamenti anticlericali di alcune forze politiche del paese si contrapponeva l'irrigidimento delle gerarchie ecclesiastiche, culminato nella formula "né eletti né elettori", con la quale si proibiva ai cattolici di prendere parte alla vita politica.

Alcuni tentativi di comporre il dissidio tra Chiesa e Stato, messi in atto durante il pontificato di Leone XIII (1878-1903), non ebbero successo, malgrado le molte speranze suscitate.

La situazione subì un mutamento solo verso la fine dell'Ottocento.

Durante il governo di G. Giolitti iniziò infatti un progressivo riavvicinamento tra le due parti, determinato, fra l'altro, dalla comune preoccupazione di fronte alle affermazioni elettorali socialiste. Con il patto concordato da V.O. Gentiloni (1913) i cattolici diedero il loro voto ai candidati liberali, che avevano aderito ad alcuni punti programmatici (libertà della scuola, opposizione al divorzio ecc.). Il processo di distensione continuò dopo la prima guerra mondiale con l'abrogazione ufficiale del non expedit e la revoca (1920) delle disposizioni vaticane relative alle visite dei capi di Stato cattolici a Roma.

Si era giunti ormai alle soglie della conciliazione. Un primo progetto di soluzione concordataria fu trattato in forma ufficioso tra il presidente del Consiglio V.E. Orlando e monsignor B. Cerretti, in margine alla conferenza di Versailles (28.6.1919). Tali trattative fallirono però per la caduta del gabinetto Orlando e soprattutto per la ferma opposizione del re Vittorio Emanuele III, fedele alla vecchia formula separatista.

Dopo l'avvento del regime fascista, una lettera di papa Pio XI al segretario di Stato cardinale P. Gasparri manifestò (1926), sia pure in forma implicita, la disponibilità del pontefice ad aprire trattative per risolvere l'annosa questione.

Le trattative, condotte dall'avvocato F. Pacelli per il Vaticano e da B. Mussolini e A. Rocco per il Governo italiano, portarono, attraverso l'elaborazione di vari schemi, al testo definitivo del 1929.

Gli accordi del Laterano, firmati da B. Mussolini e da P. Gasparri (11.2.1929) e quindi ratificati con una apposita legge (27.5.1929, n. 810), consistono di due protocolli: un trattato con annessa una convenzione finanziaria e un concordato.

Il trattato (in ventisette articoli e una premessa, cui seguono quattro allegati) riconosce la necessità, "per assicurare

alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza", di costituire un territorio autonomo sul quale il pontefice possa esercitare la sua piena sovranità. Veniva così creato lo Stato della Città del Vaticano. Si confermava inoltre

l'articolo 1 dello Statuto albertino, in virtù del quale "la religione cattolica, apostolica e romana" era considerata

la sola religione dello Stato.

La persona del papa era dichiarata sacra e inviolabile, particolari privilegi venivano concessi alle persone residenti nella Città del Vaticano, e il patrimonio immobiliare della Santa Sede (di cui veniva fornito un elenco dettagliato) godeva di numerose esenzioni specie dal punto di vista tributario. La convenzione finanziaria liquidava le pendenze economiche fra le due parti mediante un cospicuo versamento da parte del governo italiano e la cessione di una congrua quantità di titoli azionari quale indennizzo dei danni subiti dalla Santa Sede con l'annessione degli Stati ex pontifici all'Italia e la conseguente liquidazione di gran parte dell'asse patrimoniale ecclesiastico.

Il concordato (quarantacinque articoli e una premessa), destinato a regolare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato,

assicura alla Chiesa la libertà nell'esercizio del potere spirituale, garantendo alcuni privilegi agli ecclesiastici (esonero dalla leva militare, speciale trattamento penale ecc.); riconosce gli effetti civili del matrimonio religioso e delle

sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici; assicura infine l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali

di ogni ordine e grado, come pure l'assistenza spirituale alle forze armate e agli ospedali.

La stipulazione dei patti lateranensi venne accolta favorevolmente da larga parte dell'opinione pubblica italiana e straniera. Chiari dissensi furono però manifestati da gruppi liberali (celebre l'intervento di B. Croce durante la discussione in Senato) e dai cattolici antifascisti S. Jacini, L. Sturzo).

I patti lateranensi vennero ratificati nel maggio 1929, dopo un momento di ulteriore tensione fra le parti, dovuto in particolare alla divergente interpretazione di B. Mussolini e di Pio XI sull'effettiva portata delle norme concordatarie. La conciliazione tra Chiesa e Stato fu accolta e confermata dalla Costituzione repubblicana del 1947 che all'art. VII dichiara: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi".

Le trattative, in corso dal 1969 fra il Vaticano e il Governo italiano per una revisione e un adattamento del concordato, sono arrivate a una ratifica il 3 giugno 1985 dopo numerosi tentativi di revisione a partire dal 1976.

Il nuovo concordato, che cerca di salvaguardare la libertà religiosa e la libertà della Chiesa cattolica, oltre ad aver reso facoltativo l'insegnamento della religione cattolica, ha abolito la congrua al clero.



I partecipanti e firmatari dei Patti lateranensi.

---

**SEGUE il contenuto della legge è visibile in versione ORIGINALE con testi OLOGRAFI da poter stampare e conservare.**

---



colari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la Piazza di S. Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

Art. 4. — La sovranità e la giurisdizione esclusiva che l'Italia riconosce alla S. Sede sulla Città del Vaticano importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della S. Sede.

Art. 5. — Per l'esecuzione di quanto stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La S. Sede provvederà a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte tranne la Piazza di S. Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la S. Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

Art. 6. — L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata una adeguata dotazione di acqua in proprietà. Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta, e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane. Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche con gli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano. Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici. A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente trattato.

La S. Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire. Saranno presi accordi tra la S. Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

Art. 7. — Nel territorio intorno alla Città del Vaticano, il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere per lo stesso fine alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la Via Aurelia ed il Viale Vaticano. In conformità alle norme del diritto internazionale è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano. Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extra-territorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

Art. 8. — L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice, con discorsi, con fatti e con scritti, sono puniti come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

#### *La cittadinanza vaticana.*

Art. 9. — In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della S. Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di temporanea dimora altrove non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza. Cessando di essere soggette alla sovranità della S. Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove, a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani. Alle persone stesse mentre sono soggette alla sovranità della S. Sede saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale, quando non siano regolate da norme emanate dalla S. Sede, quelle della legisla-







zione italiana e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

Art. 10. — I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia che verranno indicati in un elenco da concordarsi tra le alte parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, sono sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale. Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla S. Sede indispensabili addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della S. Sede, nonchè ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli art. 13, 14, 15 e 16 esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco da concordarsi come sopra è detto, e che annualmente sarà aggiornato dalla S. Sede. Gli ecclesiastici che per ragione di ufficio partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della S. Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

#### *Il diritto di legazione.*

Art. 11. — Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonchè dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

Art. 12. — L'Italia riconosce alla S. Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. Gli inviati dei governi esteri presso la S. Sede continueranno a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità dovute a norma del diritto internazionale anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia. Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza tra tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla S. Sede e viceversa, nonchè il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica. Le alte parti contraenti si impegnano a stabilire tra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un ambasciatore italiano presso la S. Sede e di un Nunzio Pontificio presso l'Italia, il quale sarà il decano del corpo diplomatico a termine del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto 9 giugno 1815. Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della S. Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

#### *La proprietà della S. Sede.*

Art. 13. — L'Italia riconosce alla S. Sede la piena proprietà delle basiliche patriarcali di S. Giovanni in Laterano, di S. Maria Maggiore e di S. Paolo con gli edifici annessi. Lo Stato trasferisce alla S. Sede la libera gestione ed amministrazione della detta basilica di S. Paolo e dell'annesso monastero, versando altresì alla S. Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della P. I. per la detta basilica. Resta del pari inteso che la S. Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di S. Calisto presso S. Maria in Trastevere.

Art. 14. — L'Italia riconosce alla S. Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze quali ora si trovano già in possesso della S. Sede medesima, nonchè si obbliga a cedere, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze. Per integrare la proprietà degli immobili nel lato Nord del Colle Gianicolense appartenenti alla sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i Palazzi Vaticani, lo Stato si impegna a tra-





sferire alla S. Sede od agli enti che saranno da essa indicati, le proprietà dello Stato e di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri istituti, e quelli da trasferire, sono indicati nell'allegata pianta.

L'Italia, infine, trasferisce alla S. Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla basilica dei Santi Dodici Apostoli ed alle chiese di S. Andrea della Valle e di S. Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze, e da consegnarsi, liberi da occupatori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

#### *Esenzioni tributarie e doganali.*

Art. 15. — Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonchè i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il Palazzo del Sant'Uffizio ed adiacenza, quello dei convertendi (ora Congregazione per la Chiesa orientale) in Piazza Scossacavalli, il Palazzo del Vicariato e gli altri edifici nei quali la S. Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi dicasteri, benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengono nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16. — Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di S. Apollinare e la Casa degli esercizi per il clero di S. Giovanni e Paolo, non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la S. Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. È in facoltà della S. Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

Art. 17. — Le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla S. Sede agli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla S. Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1º gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

Art. 18. — I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla S. Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

Art. 19. — I diplomatici e gli inviati della S. Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la S. Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano, e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, visti dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senza altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

#### *Lo stato dei Cardinali.*

Art. 20. — Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della S. Sede, saranno sempre ammesse da qualsiasi punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano, con piene esenzioni dai diritti doganali e daziari.

Art. 21. — Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Durante la vacanza della Sede pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non





sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, ed a che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi legati, e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 22. — A richiesta della S. Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La S. Sede consegnerà allo Stato italiano le persone che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, le quali si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

Art. 23. — Per la esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme di diritto internazionale. Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica anche a tutti gli effetti civili in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

#### *La neutralità del Vaticano.*

Art. 24. — La S. Sede, in relazione alla sovranità che le compete nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

Art. 25. — Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'allegato quarto al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della S. Sede verso l'Italia.

Art. 26. — La S. Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la *Questione romana* e riconosce il Regno d'Italia sotto la Dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. È abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

Art. 27. — Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

*Roma, 11 febbraio 1929.*


F.to: PIETRO Cardinale GASPARRI.

F.to: BENITO MUSSOLINI.

*Pietro Card. Gasparri*

*Benito Mussolini*









Voi, avendo veduto discorascritti Trattato e  
Concordato e approvandoli in ogni e singola loro parte,  
li abbiamo accettati, ratificati e confermati, come per  
le presenti li accettiamo, ratifichiamo e confermiamo,  
promettendo di osservarli e di farli inviolabilmente osservare.

In fede di che, Voi abbiamo di Vostra mano firmato  
le presenti e vi abbiamo fatto apporre il Vostro Reale  
Sigillo.

Date a Roma addi 27 Maggio 1929 - Anno VII - e del  
Vostro Regno ventinovesimo.

Vittorio Emanuele

Per parte di Sua Maestà il Re  
Il Ministro degli Affari Esteri

Mammì

